

# COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

## PROVINCIA DI VARESE

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (approvato con delibera C.C. n. 03 del 27/03/2007) (modificato con delibera C.C. n. 03 del 26/03/2008) (modificato con delibera C.C. n.12 del 28.06.2012)

#### ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Montegrino Valtravaglia. *(articolo modificato con delibera C.C. n. 12/2012)*

#### ART. 2 ALIQUOTA APPLICATA

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Montegrino Valtravaglia, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
  2. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.9.2011, nel seguente modo:
    - ✓ Soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 360/98, comma 3-bis, per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a **€. 7.500,00** (settemilacinquecento/00), con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.
    - ✓ Zero virgola sessanta punti percentuali (**0,60%**) per lo scaglione di reddito imponibile fino ad €15.000,00 (quindicimila/00);
    - ✓ Zero virgola settanta punti percentuali (**0,70%**) per lo scaglione di reddito imponibile compreso tra € 15.000,00 (quindicimila/00) ed € 28.000,00 (ventottomila/00);
    - ✓ Zero virgola settantasei punti percentuali (**0,76%**) per lo scaglione di reddito imponibile compreso tra € 28.000,00 (ventottomila/00) ed € 5.000,00 (cinquantacinquemila/00);
    - ✓ Zero virgola settantasette punti percentuali (**0,77%**) per lo scaglione di reddito imponibile compreso tra € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) ed € 75.000,00 (settantacinquemila/00);
- Zero virgola settantotto punti percentuali (**0,78%**) per lo scaglione di reddito imponibile oltre €75.000,00 (settantacinquemila/00). *(articolo modificato con delibera C.C. n. 12/2012)*

**ART.3**  
**MISURA DELLA VARIAZIONE**

Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

**ART.4**  
**LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO**

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro 02,00 (DUE/00) annui. *(articolo modificato con delibera C.C. n. 03/2008)*

**ART.5**  
**SANZIONI**

Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

**ART.6**  
**NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 7**  
**DECORRENZA**

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno. *(articolo modificato con delibera C.C. n. 12/2012)*